

Studi Commerciali Associati

Ferrini, Giglietti, Montemaggi, Berardocco, Girolomini

DOTT. VINCENZO FERRINI, R.C., C.T.U.
DOTT. MARIO GIGLIETTI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MERIS MONTEMAGGI, R.C., C.T.U.
DOTT. DINO BERARDOCCO, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MARIANNA GIROLOMINI, R.C., C.T.U.

RAG.RA MICHELA FILIPPI
RAG.RA MARA MOLARI
RAG.RA ENRICA SEMPRINI

DOTT. MASSIMO TORRI
DOTT.SSA VALENTINA ZANGHERI

Piazzetta Gregorio da Rimini n°1
47921 - RIMINI (RN)
tel.: (+39) 0541785284
fax: (+39) 0541785830
e-mail: info@stucomas.com
http://www.stucomas.com

Rimini, 7 novembre 2018

A tutti i signori clienti
LORO INDIRIZZI

Oggetto: CIRCOLARE MENSILE INFORMATIVA N° 11/2018

Con la presente circolare mensile lo Studio desidera informare ed aggiornare i signori clienti in merito alle novità intervenute di recente in campo amministrativo, contabile e tributario.

Riportiamo di seguito per vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte di altri enti, ricordandovi che lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

AGENTI DI COMMERCIO

Riapertura dei termini per l'aggiornamento delle imprese nel Registro delle Imprese e nel REA

L'articolo 11-ter, L. 108/2018 ha previsto che gli agenti e i rappresentanti di commercio che, a seguito della soppressione dei relativi ruoli, non hanno inviato al Registro delle Imprese l'apposita comunicazione di aggiornamento della propria posizione entro il 30 settembre 2013 possono provvedervi entro il prossimo 31 dicembre 2018. Recentemente il MISE ha chiarito che "per la sola categoria degli agenti e rappresentanti di commercio sono stati riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel RI/REA, cosicché costoro, sia che fossero stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, fino alla data del 31 dicembre 2018 potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo ...". Il Ministero ha inoltre precisato che, diversamente da quanto previsto dal D.M. 23 aprile 2013, secondo il quale la proroga del 12 maggio 2013 a quella del 30 settembre 2013 riguardava sia gli agenti e rappresentanti di commercio che le altre tre categorie di ausiliari del commercio (agenti di affari in mediazione, spedizionieri, mediatori marittimi), la riapertura in commento riguarda la sola categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 3709/C, 19/10/2018)

ATTIVITÀ DI VENDITA PORTA A PORTA

Certificazione tramite corrispettivi telematici delle vendite al dettaglio tramite incaricati "porta a porta"

Una società che svolge attività di vendita al dettaglio tramite incaricati "porta a porta" e che ha una struttura composta da varie filiali commerciali, distribuite su tutto il territorio nazionale, ognuna delle quali si avvale di più venditori impegnati nelle vendite a domicilio nella zona assegnata, ha presentato una istanza di interpello per verificare se le vendite che vengono certificate attraverso un terminale (computer portatile e pos) che ogni venditore utilizza per l'emissione della fattura e per l'incasso della moneta elettronica possono rientrare nel sistema di certificazione tramite corrispettivi telematici. Ai sensi del provvedimento n.

182017 del 28 ottobre 2016, l'Agenzia delle entrate chiarisce che è possibile qualificare l'organizzazione rappresentata come una struttura con più punti cassa (terminali) per singoli punti vendita (filiali). La circostanza che i diversi punti cassa non siano collocati all'interno del singolo punto vendita non costituisce motivo ostativo, atteso che il sistema descritto garantisce la sicurezza e l'inalterabilità dei dati trasmessi dai terminali al server-Rt collegato ai vari punti cassa, collocato all'interno di ciascun punto vendita e l'effettuazione di efficaci operazioni di controllo da parte delle autorità preposte.

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 53, 25/10/2018)

GRUPPI IVA

Analisi dei requisiti soggettivi, degli effetti e delle vicende modificative ed estintive del Gruppo Iva

L'Agenzia delle entrate ha fatto il punto sul nuovo regime del Gruppo Iva che, in un'ottica di semplificazione, ha previsto la possibilità per tutti i soggetti Iva stabiliti in Italia, per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di costituire un unico soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Per aderire all'istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello approvato il 19 settembre 2018. Per il primo anno di applicazione, se l'opzione viene esercitata entro il 15 novembre 2018 il Gruppo Iva avrà efficacia dal 1° gennaio 2019. A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal primo gennaio dell'anno successivo. Il Gruppo Iva si inserisce nel panorama nazionale come un autonomo soggetto passivo d'imposta, in quanto tale titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo e identificato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, mediante un proprio numero di partita Iva ed una propria autonoma iscrizione al Vies.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 19, 31/10/2018)

CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Cessione di beni lavorati da terzi effettuata nei confronti nel paese di destinazione del bene

La cessione intracomunitaria di beni, che prima di essere trasferiti al committente subiscono lavorazioni da parte di un terzo soggetto di altro paese comunitario, si intende effettuata nei confronti della partita Iva rilasciata dal paese di destinazione del bene e non di quella rilasciata dal paese della lavorazione, pure quando il committente si sia identificato anche in quest'ultimo. L'Agenzia delle entrate ha così esteso a questa nuova fattispecie i chiarimenti forniti nella circolare n. 13/1994 con cui – affrontando il caso di un operatore nazionale che cede materie prime a un soggetto greco, con consegna per conto di quest'ultimo, per la successiva lavorazione, a un soggetto portoghese, il quale a fine lavorazione invia i beni al committente – aveva qualificato l'operazione come cessione intracomunitaria da operatore italiano a operatore greco. L'impostazione, conclude il documento, è coerente con la circostanza che, da un lato, i beni hanno come destinazione finale il paese di stabilimento del committente (e non quello dove è effettuata la lavorazione, in cui transitano solo temporaneamente) e, dall'altro lato, la proprietà dei beni è trasferita dal cedente italiano al committente nel paese di destinazione del bene.

(Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 10, 02/11/2018)

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Cessione del credito corrispondente alla detrazione non consentita tra padre e figlio

Il credito corrispondente alla detrazione Irpef spettante per le spese sostenute in relazione a interventi di riqualificazione energetica non può essere ceduto da padre a figlio. Lo stretto legame di parentela, infatti, non è in grado di soddisfare il requisito secondo il quale la cessione "ad altri soggetti privati" può realizzarsi soltanto quando gli stessi siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (come chiarito dalla circolare n. 11/E/2018). La cessione del credito non può avvenire tra parenti solo sulla base del legame familiare, poiché, in sintonia con un parere della Ragioneria generale dello Stato che ha messo in allarme sui possibili effetti negativi sulla finanza pubblica che deriverebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni, per soggetti privati cessionari devono intendersi quelli diversi dai fornitori, ma comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 56, 31/10/2018)

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2018

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2018. L'acconto può essere determinato con 2 differenti metodologie:

1. **metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2017;
2. **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l'anno 2018 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo utilizzando il *fac simile* allegato alla presente comunicazione.

In merito al calcolo degli acconti si rammenta che:

- la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta netta del periodo di imposta 2017, corrispondente al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2018. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal 2 luglio 2018 con eventuale rateazione ed il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2018;
- la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta netta del periodo di imposta 2017, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2018. Il totale va suddiviso in 2 quote, il 40% da versato a partire dal 2 luglio 2018 con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2018;
- le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta netta del periodo di imposta 2017, rigo "Irap dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Irap 2018, da suddividere in 2 quote con le stesse modalità previste per il tributo dovuto (Irpef o Ires).

Cedolare secca

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef mentre cambia la misura dell'acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell'imposta dovuta nell'anno precedente.

Compensazione

Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero

non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Iref, Ires o Irap).

Si ricorda che per la compensazione dei crediti di importo complessivo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Iva e all'Irap vige l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

Infine va sottolineato l'obbligo – in presenza di crediti compensati orizzontalmente - di invio telematico del modello anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

Tipologia di F24	Modalità di presentazione
Regole valide sia per i privati che per i partita Iva	
F24 con compensazione a saldo zero	Entratel o Fisconline
Regola valida per i titolari di partita Iva	
F24 con compensazione e saldo a debito	Entratel o Fisconline
Regola valida per i privati	
F24 senza compensazione e saldo a debito	Libera (anche cartacea)
F24 con compensazione e saldo a debito	Entratel o Fisconline <i>Home banking</i> convenzionati

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "Ruol" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

SALDO 2018 IMU E TASI

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle 2 imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2017), mentre il conguaglio a saldo è determinato sulla base delle aliquote 2018, se pubblicate sul sito del Mef entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo viene calcolato sulla base delle aliquote 2017).

	scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2018 Imu	18 giugno 2018 (il 16 cade di sabato)	Aliquote 2017
Saldo 2018 Imu	17 dicembre 2018 (il 16 cade di domenica)	Aliquote 2018 (pubblicate entro 28 ottobre)

Era consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno, tenendo già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso; nel qual caso, nulla sarà dovuto a conguaglio a dicembre.

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

Codice tributo Tasi	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente; in tal caso occorre verificare il canale di presentazione del modello (a seconda dei casi, *home banking* ovvero tramite i servizi dell'Agenzia delle entrate, anche tramite intermediario).

Le aliquote applicabili

Imu

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

Tasi

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento a un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali di lusso);
- è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione fosse già stata in passato deliberata;
- per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille.

Con questa articolatissima situazione è di fondamentale importanza verificare puntualmente la delibera e il regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo regolamenti Imu e Tasi.

I soggetti passivi

Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Tasi

AI soli fini Tasi, l'imposta è dovuta:

- sia dal possessore dell'immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);

- che dal detentore.

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore. Se l'inquilino/comodatario abita l'immobile, non dovrà versare Tasi (il possessore, al contrario, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l'Imu, che la Tasi di propria competenza).

Gli immobili interessati

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.

L'abitazione principale è esente tanto da Imu, quanto dalla Tasi.

		Imu	Tasi
Fabbricati	➔	Si	Si
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	➔	No (solo A/1, A/8, A/9)	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	➔	No	Si
Aree fabbricabili	➔	Si	Si
Terreni agricoli	➔	Si	No

Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

Terreni agricoli

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono comunque esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare 9 del 1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- viene confermata l'esenzione per i terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A, L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- viene confermata l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Aree edificabili

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è prevista la "finzione di non edificabilità" delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

SUPER E IPER AMMORTAMENTI IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2018

Le discipline di incentivo all'investimento in beni strumentali, definite super ammortamento e iper ammortamento, sono attualmente in **scadenza alla fine del 2018**; malgrado non sia improbabile l'ipotesi di una proroga attraverso la prossima Legge di Bilancio, allo stato attuale non vi è nulla di certo (nel disegno di legge attualmente noto vi è esclusivamente una ipotesi di proroga degli iper ammortamenti).

Pertanto, in attesa di sviluppi sul punto, le imprese che hanno in animo di effettuare investimenti in beni strumentali, bene farebbero a pianificarli entro la fine del 2018.

Super ammortamento: la scadenza

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista un'agevolazione che consente una maggiore deduzione (attualmente pari al 30%):

- del costo sostenuto per l'acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile);
- del canone di *leasing* di competenza (sul punto l'Agenzia delle entrate ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Nella sostanza, se si effettua un acquisto di un bene agevolabile per l'importo di 100, il costo sostenuto di tale bene potrà essere dedotto per 130, ma questo importo aggiuntivo di 30 sarà dedotto non nell'anno di acquisizione, ma tenendo conto del periodo nel quale il bene viene ammortizzato. Tale maggior deduzione non viene imputata a Conto economico, ma viene ottenuta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Sono **esclusi** dall'agevolazione:

- i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e costruzioni;
- i beni compresi in particolari gruppi;
- i mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir (le "ordinarie" autovetture a deducibilità limitata e le vetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta);
- le vetture destinate ad uso strumentale, quali i taxi, nonché gli autoveicoli delle società di noleggio e delle autoscuole.

Attualmente è prevista la spettanza dell'agevolazione per i beni strumentali nuovi:

- acquisiti entro il **31 dicembre 2018**, ovvero
- acquisiti entro il **30 giugno 2019**, se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto al fornitore almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda il momento nel quale l'investimento si considera realizzato, aspetto necessario per verificare se l'investimento risulti essere agevolato:

Beni mobili	Consegna o spedizione
Appalto	Ultimazione prestazione
Beni acquisiti in <i>leasing</i>	Data consegna all'utilizzatore

Iper ammortamento: la scadenza

Accanto al super ammortamento è prevista una disciplina particolarmente incentivante per gli investimenti ad elevato impatto tecnologico: si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese, ricompresi nell'Allegato A della L. 232/2016, ai quali viene attribuito un incremento del costo deducibile pari al **150%** (quindi, un bene di costo 100, può essere dedotto per 250).

Anche in questo caso, la deduzione non avviene un'unica soluzione all'atto dell'acquisto, ma segue il processo di ammortamento del bene.

In merito alla scadenza del *bonus*, sono agevolabili i beni strumentali nuovi:

- acquisiti entro il **31 dicembre 2018**, ovvero
- acquisiti entro il **31 dicembre 2019** (in questo caso l'orizzonte temporale è maggiore rispetto al super ammortamento), se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Gli stessi soggetti che effettuano nello stesso periodo investimenti in **beni immateriali** strumentali di cui all'Allegato B della L. 232/2016, potranno procedere ad ammortamento degli stessi con una maggiorazione del 40%.

Si rammenta che, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario qualora, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

PARTONO I CONTROLLI DI RISPONDENZA TRA DATI DICHIARATI NELLO SPESOMETRO E IL VOLUME D’AFFARI DEI CONTRIBUENTI

Con la Legge di Bilancio per l’anno 2015 (L. 190/2014) il Legislatore ha previsto che tramite provvedimento direttoriale fossero messe a disposizione da parte dell’amministrazione finanziaria le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dal contribuente e quelli comunicati dai suoi clienti soggetti passivi Iva tramite il cosiddetto “spesometro” (adempimento previsto dall’articolo 21, D.L. 78/2010), confronto da cui risulta che lo stesso contribuente abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. È quindi con il **provvedimento n. 237975 dello scorso 8 ottobre 2018** che l’Agenzia delle entrate descrive in dettaglio le informazioni necessarie per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso del contribuente. Questo al fine di consentirgli di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia, anche al fine di poter rimediare agli eventuali errori o omissioni mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Il ravvedimento operoso potrà in questo caso essere esperito a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, a meno che sia già stato notificato un avviso di irregolarità ai sensi degli articoli 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 o siano già stati notificati gli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-*ter*, D.P.R. 600/1973.

I dati e le informazioni contenuti nelle comunicazioni messe a disposizione dei contribuenti tramite Pec (o qualora detto indirizzo sia non attivo o non registrato nel pubblico elenco Ini-pec istituito presso il Mise, tramite posta ordinaria) sono i seguenti:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- c) codice atto;
- d) totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (quest’ultime al netto dell’Iva determinata secondo l’aliquota ordinaria), comunicate con lo “spesometro”;
- e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.

Il medesimo avviso, unitamente agli altri elementi di dettaglio di cui alla precedente lettera e), sono messi a disposizione del contribuente nel “Cassetto fiscale” consultabile all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate.

Gli elementi di dettaglio presenti nel “Cassetto fiscale”

- protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione Iva, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
- somma algebrica degli importi riportate nei seguenti righe della dichiarazione annuale Iva indicata nel punto precedente: VE24 (colonna 1) + VE31 + VE32 + VE33 + VE35 colonna 1 + VE37 colonna 1 + VE39;
- importo della somma delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi Iva e cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali (al netto dell’Iva determinata secondo l’aliquota ordinaria) comunicate dal contribuente nello spesometro e considerate;
- ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione Iva;

- dati identificativi dei clienti soggetti passivi Iva (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e ammontare degli acquisti da questi comunicati;
- dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e ammontare delle cessioni o prestazioni per ciascuno dei consumatori finali.

Il provvedimento indica altresì le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Qualora il contribuente abbia ricevuto la predetta comunicazione è pregato di consegnare la stessa con urgenza allo Studio, anche al fine di consentire la verifica nel proprio “Cassetto fiscale” delle informazioni di dettaglio in esso contenute (si ricorda che la visione del “Cassetto fiscale” da parte dello Studio/intermediario è possibile solo a seguito del rilascio di apposita delega da parte del contribuente).

GLI ADEMPIMENTI DELLA CASA MANDANTE PER I RAPPORTI DI AGENZIA

Le aziende che hanno concesso un mandato ad agenti di commercio devono mantenere un attento monitoraggio in merito alla gestione dell'Enasarco (forma di previdenza obbligatoria che si affianca alla gestione previdenziale commercianti).

Pertanto, al termine di ogni esercizio sarà opportuno effettuare i dovuti controlli per verificare la correttezza del proprio comportamento.

La misura dei contributi Enasarco

Il carico contributivo grava, per la metà, sull'azienda mandante e per la restante parte sull'agente di commercio. Tale ultima quota viene trattenuta dal mandante sul pagamento delle provvigioni e versata unitariamente all'Ente, dopo avere presentato il resoconto trimestrale delle provvigioni maturate.

Per l'anno 2018 l'aliquota era del 16%, mentre per il 2019 è programmato un incremento al 16,50%.

Va rammentato, peraltro, che esistono anche dei minimali e dei massimali che, per l'anno 2018 sono applicabili nella misura rappresentata in tabella.

Minimali e Massimali Enasarco 2018

	Plurimandatari	Monomandatari
Minimale	423,00 euro	846,00 euro
Massimale	25.275 euro	37.913 euro

I contributi sono dovuti sulle provvigioni maturate, a prescindere dall'emissione della fattura da parte dell'agente di commercio; pertanto, tenuto conto di quanto sopra, in sede di chiusura del bilancio si dovrebbe provvedere a una quadratura tra i contributi a carico dell'azienda e le provvigioni di competenza.

In linea di principio, il gravame Enasarco sulle aziende mandanti può essere schematizzato come da tabella che segue.

Contributo fondo previdenza	è il contributo previdenziale dovuto su tutte le somme pagate a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo)
Contributo fondo assistenza	è il contributo previdenziale a totale carico della ditta preponente che deve essere versato agli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società di capitali (Spa e Srl), in luogo del contributo al fondo di previdenza, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale
Contributo fondo FIRR	le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. I contributi per il fondo previdenza, fondo assistenza e FIRR sono per l'azienda costi d'esercizio. L'obbligo di accantonamento presso la

	Fondazione Enasarco cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte direttamente all'agente dalla ditta mandante operando la ritenuta d'acconto del 20% da versare con codice 1040.
--	--

La competenza delle provvigioni

La casa mandante deve imputare a bilancio le provvigioni di competenza, vale a dire quelle gravanti sulle vendite che sono state perfezionate nell'anno.

In tal modo, si riesce a rispettare due requisiti fondamentali:

- quello della competenza;
- quello della correlazione, secondo il quale si debbono dedurre nell'esercizio i costi correlati ai ricavi di competenza dell'esercizio.

Pertanto, il passo principale è quello di individuare i ricavi di competenza dell'anno 2018 e, successivamente, in forza dei mandati attivi, si dovrà verificare di avere imputato a conto economico un ammontare coerente di provvigioni.

Qualora non siano ancora giunte le fatture degli agenti, si dovrà provvedere a stanziare:

Il costo per dette provvigioni;

Il costo per la connessa contribuzione Enasarco, gravante sulle provvigioni.

31 dicembre 2018

Diversi	a	Diversi		1.080
Provvigioni su vendite (CE)			1.000	
Contributi Enasarco (CE)			80	
Crediti Enasarco per anticipo (SP)			80	
	a	Fatture da ricevere		1.000
	a	Debiti v.so Enasarco		160

Si noti che nella scrittura di cui sopra è direttamente evidenziato anche l'importo che l'azienda versa per conto dell'agente di commercio, anche se materialmente non è ancora stata ricevuta la fattura delle provvigioni relative.

Tale impostazione tiene conto dell'insorgenza dell'obbligo alla data del 31-12 di ciascun anno, e per conseguenza meglio soddisfa il requisito della prudenza.

Taluni non rilevano tale quota, attendendo il momento di materiale versamento delle somme; solo in quel momento, pertanto, verrebbe evidenziato un credito per l'anticipo che la casa mandante effettua all'Ente, in relazione alla quota di contributo che grava sull'agente di commercio.

Il Fondo Indennità risoluzione rapporto

In relazione a ciascun anno la casa mandante è obbligata a versare alla Fondazione Enasarco una quota che costituisce una sorta di "liquidazione" dell'agente di commercio, sempre rapportata all'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno.

L'importo dovuto per FIRR varia in relazione ad una tabella a scaglioni, differenziata a seconda che l'agente sia monomandatario o plurimandatario.

Il tutto è rappresentato nella tabella che segue.

Le aliquote FIRR

Monomandatari	Plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro/anno	4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro/anno

2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 euro/anno	2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 euro/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro/anno	1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro/anno

Ipotizziamo che per i primi 3 trimestri siano maturate le seguenti provvigioni

- 1° trimestre 3.500,00 euro di provvigioni
- 2° trimestre 2.800,00 euro di provvigioni
- 3° trimestre 4.200,00 euro di provvigioni
- 4° trimestre 3.000,00 euro di provvigioni

Per il calcolo del FIRR bisogna tener conto di 3 informazioni:

- importo totale delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente: nell'esempio 13.500,00.
- tipologia del mandato (monomandatario o plurimandatario): nell'esempio plurimandatario
- numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso): nell'esempio 12 mesi

Calcolo: $(6.200 * 4\%) + (3.100 * 2\%) + (4.200 * 1\%) = 352,00$

31 dicembre

Contributi FIRR (CE)	a	Debiti v.so Enasarco per FIRR	352,00
----------------------	---	-------------------------------	--------

Il versamento delle somme dovrà essere effettuato dall'azienda entro il 31 di marzo del successivo anno.

Si segnala che nel caso di interruzione del rapporto con l'agente nel corso dell'anno, invece, il FIRR maturato nella frazione di esercizio viene corrisposto direttamente all'agente dalla casa mandante, senza il filtro dell'Enasarco.

L'indennità suppletiva di clientela

All'agente di commercio può spettare, a determinate condizioni, anche un'ulteriore somma a titolo di indennità suppletiva di clientela.

Se, nel corso del proprio rapporto, l'agente ha incrementato e/o mantenuto la clientela dell'azienda, alla cessazione del rapporto (per motivi differenti dalla colpa dell'agente e in relazione ai soli mandati a tempo indeterminato), si dovrà provvedere all'accantonamento di un apposito fondo, che rappresenta la passività potenziale che grava sull'azienda nell'eventualità suddetta.

L'indennità, in particolare, è dovuta:

- in caso di contratto a tempo indeterminato,
- solo se la cessazione del rapporto di agenzia è avvenuta per iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all'agente (Oic 19);
- in caso di rapporto in essere da più di un anno, quando l'agente termini il rapporto con la casa mandante a causa di: invalidità temporanea o permanente, raggiungimento dell'età pensionabile oppure decesso.

I comportamenti che si riscontrano nella pratica sono i più disparati, anche perché l'amministrazione finanziaria (nel passato) ha assunto un orientamento altalenante in merito alla deduzione di tale accantonamento.

In ogni caso, rinviando alla dichiarazione dei redditi il tema della deducibilità, se l'azienda ha una esperienza passata nella quale ha dovuto erogare l'indennità suppletiva di clientela, le corrette regole di redazione del bilancio impongono di considerare tale passività, anche se non certa ma solo potenziale.

Le misure dell'indennità suppletiva variano in relazione alla tipologia di contratto applicato, secondo le indicazioni della seguente tabella.

Indennità suppletiva di clientela (ISC)

Base imponibile di riferimento			
Aliquota	Periodo	Aziende commerciali	Aziende industriali e Confapi
3%	Dal 1° al 3° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese
3%,5	Dal 4° al 6° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di 45.000 euro l'anno
4%	Dal 7° anno	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese	Calcolata sulle provvigioni maturate, comprese le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, con il limite massimo di 45.000 euro l'anno

A livello contabile, l'accantonamento si traduce nella seguente scrittura:

Accantonamento ISC (CE)	a	Fondo ISC Agenti (SP)
-------------------------	---	-----------------------

Qualora non si rinvenissero le condizioni per la rilevazione e, diversamente da quanto ipotizzato, l'erogazione spettasse, il carico di costo sarà rilevato al momento della cessazione dell'incarico.

In tale evenienza, come evidente, si potrebbe essere incorsi in un errore di stima in relazione a una passività, in realtà maturata di anno in anno, in connessione con la maturazione delle provvigioni.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2018

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2018.

Si ricorda inoltre che da alcuni anni è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2018	
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	2 luglio 2018
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto 2018
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio	
1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,31	31 luglio
3° rata con interesse dello 0,64	31 agosto
4° rata con interesse dello 0,97	1 ottobre
5° rata con interesse dello 1,30	31 ottobre
6° rata con interesse dello 1,63	30 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto	
1° rata	20 agosto
2° rata con interesse dello 0,11	31 agosto
3° rata con interesse dello 0,44	1 ottobre
4° rata con interesse dello 0,77	31 ottobre
5° rata con interesse dello 1,10	30 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	2 luglio 2018
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto 2018
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio	
1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,16	16 luglio
3° rata con interesse dello 0,49	20 agosto
4° rata con interesse dello 0,82	17 settembre
5° rata con interesse dello 1,15	16 ottobre
6° rata con interesse dello 1,48	16 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto	
1° rata	20 agosto
2° rata	20 agosto
3° rata con interesse dello 0,33	17 settembre
4° rata con interesse dello 0,66	16 ottobre
5° rata con interesse dello 0,99	16 novembre
Società di persone, società di capitale, associazioni di cui all'articolo 5, Tuir – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	2 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio
Bilancio non approvato	31 luglio
Società di persone, società di capitale, associazioni di cui all'articolo 5, Tuir – con maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 agosto
Bilancio non approvato	31 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre (codice tributo 6010).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento Iva annuale – IX rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la nona rata.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 17 ottobre.

16
novembre

	<p>Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla terza rata del contributo sul minimale di reddito per il terzo trimestre 2018.</p> <p>Versamento premio Inail 2018 Scade oggi per il contribuente che abbia provveduto alla rateazione il pagamento della quarta rata dell'Inail dovuta per il 2018.</p>
<p>20 novembre</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di ottobre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Enasarco Scade oggi per la azienda mandante il termine per il versamento dei contributi relativi al terzo trimestre.</p>
<p>26 novembre</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.</p>
<p>30 novembre</p>	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° novembre 2018.</p> <p>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva Scade oggi il termine per l'invio telematico della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel terzo trimestre solare del 2018.</p> <p>Ri-ammissione agevolata ruoli 2000-2016 Scade oggi il termine per il pagamento della unica rata o prima delle somme dovute in seguito alla ri-ammissione agevolata dei ruoli affidati al concessionario nel periodo 2000-2016.</p>

	<p>Definizione agevolata 2017 Scade oggi la quarta rata delle somme dovute per la definizione agevolata dei ruoli affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.</p>
<p>15 dicembre</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>